S.I.F. ITALIA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 04/11/2024

INDICE

l.	INTRODUZIONE	
2. 3. organiz 4.	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e l'inquadramento della esabilità amministrativa	7 8 9
II.	PARTE GENERALE	
1.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	
1.1. 1.2. 1.3.	Funzionalità del Modello	24 25 26
2. ITALIA	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SIFA S.P.A.	
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. sogget 2.7.	Profilo societario ed organizzativo di Sif Italia S.p.A. Metodologia seguita per la predisposizione del Modello Il Codice Etico Il Sistema delle deleghe e dei poteri La Mappatura delle aree di rischio ed il Controllo Il Sistema sanzionatorio Principi generali Whistleblowing Misure nei confronti dei dipendenti Misure nei confronti di amministratori e procuratori Misure nei confronti dei Sindaci Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e dei tti esterni in generale Il Piano di informazione e formazione	26 27 28 31 32 34 35 36

Informazione e formazione del personale	37
Identificazione dell'Organismo di Vigilanza Prerogative e compiti dell'Organismo di Vigilanza	38 40 41
oza	42
Raccolla e conservazione delle informazioni	
PARTE SPECIALE	
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – Induzione a non re dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità ziaria	
Le fattispecie di reato	43 45 48 49
Corruzione tra privati	
Le ipotesi di reato Valutazione ed individuazione delle Aree di rischio Protocolli organizzativi	52
Reati societari	
Le fattispecie di reato Individuazione delle Aree di rischio nell'ambito dei reati societari Protocolli organizzativi Principi generali Protocolli organizzativi generali	55 56 59
	Informazione dei soggetti esterni L'Organismo di Vigilanza Identificazione dell'Organismo di Vigilanza Prerogative e compiti dell'Organismo di Vigilanza Flussi informativi interni ed obblighi informativi verso l'Organismo di Iza Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi ari Raccolta e conservazione delle informazioni PARTE SPECIALE Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – Induzione a non re dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità ziaria Le fattispecie di reato Individuazione delle Aree di rischio nei rapporti con la P.A. Protocolli organizzativi Principi generali Protocolli organizzativi generali per la gestione delle attività sensibili Protocolli organizzativi specifici per la gestione delle attività sensibili Corruzione tra privati Le ipotesi di reato Valutazione ed individuazione delle Aree di rischio Protocolli organizzativi Reati societari Le fattispecie di reato Individuazione delle Aree di rischio nell'ambito dei reati societari Protocolli organizzativi Principi generali

4.	Abusi di mercato			
4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2.	Le fattispecie di reato Individuazione delle Aree di rischio Protocolli organizzativi Principi di comportamento e Protocolli organizzativi generali Protocolli organizzativi specifici	59 60 62		
5. prove	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di nienza illecita, e autoriciclaggio			
	Le fattispecie di reato	63 64		
		04		
6.	Reati tributari			
6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.	Le fattispecie di reato Individuazione delle Aree di rischio Protocolli organizzativi Principi generali Protocolli organizzativi generali Protocolli organizzativi specifici	65 66 67		
	7. Reati informatici			
7.1. 7.2. 7.3.	Le fattispecie di reato	69 70		
8. Delitti di criminalità organizzata				
8.1. 8.2. 8.3.	Le fattispecie di reato	73		

9. Impiego di immigrati irregolari – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	
9.1. Le fattispecie di reato	76 77
10. Sicurezza nei luoghi di lavoro	
10.1. Le fattispecie di reato 10.2. Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 10.3. Scopo del Sistema di Gestione 10.4. Campo di applicazione 10.5. Struttura 10.6. Politica della sicurezza e salute sul lavoro 10.7. Sistema sanzionatorio 10.8. Protocolli Organizzativi – SGSSL	78 79 80 81 82
ELENCO ALLEGATI	
ALL. A Codice Etico ALL. B Organigramma Sif Italia S.p.A. ALL. C Mappatura dei rischi di Sif Italia S.p.A. ALL. D Flussi informativi interni all'O.d.V.	
ALL. 1 PO.001 – Gestione rapporti con la clientela ALL. 2 PO.002 – Gestione rilascio di provvedimenti amministrativi ALL. 3 PO.003 – Gestione adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi ALL. 4 PO.004 – Gestione ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative ALL. 5 PO.005 – Gestione contenziosi e procedimenti giudiziari ALL. 6 PO.006 – Gestione flussi finanziari ALL. 7 PO.007 – Gestione attività pubblicitarie e di sponsorizzazione	

- **ALL. 09** PO.009 Gestione selezione del personale
- **ALL. 10** PO.010 Gestione contabile e predisposizione di bilanci e relazioni
- **ALL. 11** PO.011 Gestione comunicazioni sociali
- **ALL. 12** PO.012 Gestione dichiarazioni fiscali e pagamenti
- **ALL. 13** PO.013 Protocolli Organizzativi di gestione informatica
- ALL. 14 PO.014 Protocolli Organizzativi SGSSL

INTRODUZIONE

I.

1. <u>Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e l'inquadramento della responsabilità amministrativa</u>

Con la legge 29 settembre 2000, n. 300, il legislatore italiano ha ratificato una serie di atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea (in particolare Convenzione OCSE stipulata a Parigi il 17.12.1997 e Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee stipulato il 27.06.1997, c.d. PIF) e nel contempo ha delegato il Governo a realizzare un progetto di legge avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti anche privi di personalità giuridica, sfociato nella promulgazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo "Decreto"), rubricato appunto come "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n.300".

Tale responsabilità, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Decreto, si origina a seguito di illecito amministrativo, ascrivibile all'Ente in relazione alla commissione, oppure al tentativo (ove configurabile), di commissione di uno dei reati che lo stesso Decreto individua, secondo lo schema di imputazione elaborato all'art. 5.

Dispone l'art. 5 D.Lgs. 231/2001 ("Responsabilità dell'ente"), al comma 1, che "L'ente è responsabile per i <u>reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio</u>:

- a) da <u>persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione</u> dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che <u>esercitano, anche di fatto, la gestione</u> e il controllo dello stesso;
- b) da <u>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza</u> di uno dei soggetti di cui alla lettera a)."

Precisa, quindi, il medesimo art. 5, al comma 2, che "L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

Attraverso il D.Lgs. 231/2001, dunque, si è inteso introdurre nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli Enti per specifici reati – ed oggi anche per talune ipotesi di illecito amministrativo – (individuati negli articoli da 24 a 25-duodecies del Decreto, ovvero di uno dei reati transazionali elencati nell'art. 10 L. 146/2006, e correntemente denominati "reati presupposto" in quanto esattamente presupposto dell'illecito amministrativo) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a

vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di soggetti funzionalmente legati agli Enti stessi in quanto rientranti nelle definizioni sopra richiamate.

L'illecito amministrativo implica, dunque, un reato commesso – nell'interesse o vantaggio dell'Ente – da una persona fisica, riconducibile all'Ente medesimo secondo una delle tipologie di relazione indicate nel predetto art. 5.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, così come previsto dall'art. 8 del Decreto, è diretta, nonché autonoma e distinta rispetto a quella meramente penalistica dell'autore materiale del reato, con l'effetto, ove sia provata l'integrazione del reato da parte dei suddetti soggetti nonché il precipuo interesse/vantaggio, di determinare l'applicabilità di sanzioni in capo alla persona giuridica.

La responsabilità amministrativa dell'Ente trova fondamento in un profilo di colpevolezza che assume i caratteri di una forma di rimproverabilità conosciuta, per denominazione correntemente utilizzata sia in dottrina che in giurisprudenza, come "colpa di organizzazione".

Vale a dire che l'Ente è ritenuto responsabile, in via amministrativa, del reato commesso dal suo esponente nel suo interesse/vantaggio, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un <u>sistema di controllo interno e di adeguate procedure</u> per lo svolgimento delle attività in cui era individuabile il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2. Regime sanzionatorio

L'Ente, sussistendone i presupposti, viene sottoposto pertanto ad un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere sino al blocco dell'ordinaria attività d'impresa.

In proposito, il Decreto (art. 9), prevede un sistema sanzionatorio articolato in una sanzione pecuniaria, commisurata attraverso valori in quote, ed in eventuali ulteriori sanzioni quali la confisca di quanto sia stato oggetto di illecito profitto, la pubblicazione della sentenza di condanna, nonché – a seconda dei casi espressamente individuati nell'articolato normativo – un apparato sanzionatorio di tipo interdittivo costituito da:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del Paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

3. <u>Le modalità per l'esonero della responsabilità amministrativa: i modelli di organizzazione dell'Ente e la creazione di un organismo di vigilanza e controllo</u>

Il Decreto opera una fondamentale distinzione tra le azioni richieste all'Ente per escludere l'illecito amministrativo in questione in base alla qualifica soggettiva del responsabile del reato presupposto. In sintesi:

- <u>reato commesso da soggetti apicali (art. 6 D.Lgs. 231/2001):</u> in proposito, il Decreto delinea una sorta di presunzione relativa di colpevolezza, per cui è esclusa la responsabilità dell'Ente se questo prova che:
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo:
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (art. 7 D.Lgs. 231/2001): stabilisce il Decreto che "(1)... l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. (2) In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi."

In sostanza, secondo le suddette previsioni del Decreto, i processi mediante i quali l'Ente possa essere riconosciuto quale soggetto munito di idoneo sistema di organizzazione e di adeguato controllo interno sono:

- o l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- o la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, avente le seguenti prerogative di intervento: (a) controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (b) costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; (c) continuo aggiornamento del Modello.

L'Ente, in base alle previsioni del Decreto, preso atto della propria complessiva organizzazione e struttura operativa in termini di articolazione dei poteri e di esercizio delle funzioni, attraverso il Modello, dovrà:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati:
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello, in considerazione delle previsioni introdotte con legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, c.d. whistleblower"), dovrà altresì prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione del Modello non è obbligatoria, ma assurge a necessaria opzione da esercitare in quanto l'unica funzionale alla prova dell'esimente per gli eventuali illeciti amministrativi che dovessero essere contestati.

La responsabilità amministrativa è quindi esclusa soltanto se l'Ente, vigendo in tale materia l'inversione dell'onere della prova, riesce a dimostrare di avere allestito un'adequata organizzazione preventiva.

La valenza dell'esimente è tuttavia condizionata non solo alla mera adozione bensì l'efficace attuazione, unita ad un costante aggiornamento ed adeguamento del Modello stesso: ciò trova esplicazione nella fase accertativa giudiziaria poiché l'Autorità procedente (che coincide con il Giudice penale, solitamente lo stesso che dovrà giudicare il reato presupposto) sarà chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

4. <u>Catalogo dei reati presupposto alla data di approvazione del presente</u> Modello

Si riportano di seguito le fattispecie rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001:

1) Fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione):

Art. 316-bis c.p. – Malversazione in erogazioni pubbliche;

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture;

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravate in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

Art .640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

Art. 2 L. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di Garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:

Art. 314 co. 1 c.p. – Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

Art. 316 co. 2 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

Art. 317 c.p. – Concussione;

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione;

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.);

Art. 319-ter comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore;

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite.

2) Fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del Decreto (c.d. Delitti informatici e trattamento illecito di dati):

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici;

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

Art. 635-quinquies comma 3 c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

Art. 1 co. 11 D.L. 105/2019 – Delitti di violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

3) Fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del Decreto (c.d. Delitti di criminalità organizzata; introdotti quali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. 94/2009):

Art. 416 c.p. – Associazione a delinquere;

Art. 416-bis c.p. – Associazione di stampo mafioso;

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso;

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

Art. 74 D.P.R. 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 L. 110/75.

4) Fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis del Decreto (c.d. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; introdotti quali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. 409/2001):

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete;

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;

Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Art. 464 commi 1 e 2 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5) Fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis.1 (c.d. Delitti contro l'industria e il commercio; introdotti con la L. 99/2009):

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio;

Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali;

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio;

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (c.d. Reati societari; introdotti dal D.L. 61/2002 e da ultimo integrati con D.Lgs. 38/2017):

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali;

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità;

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo;

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti;

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi;

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati;

Art. 2635-bic c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati;

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea;

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio;

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

7) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla L. 7/2003), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive;

Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;

Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati;

Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

Art. 270-quinques c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo;

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione;

Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;

Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato;

Artt. 304 e 305 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione:

Artt. 306 e 307 c.p. – Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

8) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (c.d. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; previsione introdotta nel Decreto dell'art. 8 della L. 7/2006):

Art. 583-bis c.p. – Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

9) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla L. 228/2003) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. Delitti contro la personalità individuale:

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile;

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile;

Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico;

Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale;

Art. 600-quinques c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. – Tratta di persone;

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 603-bis. c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni.

10) Fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies del Decreto ed art. 187quinquies TUF (cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato; previsti dal

TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE c.d. Direttiva Market Abuse, e da ultimo dalla l. 238/2022):

Art. 184 TUF – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato;

Art. 187-bis TUF – Illecito amministrativo di abuso e comunicazione di informazioni privilegiate;

Art. 187-ter TUF – Illecito amministrativo di manipolazione del mercato.

11) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo;

Art. 590 comma 3 c.p. – Lesioni personali colpose.

12) Fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio come da modifiche introdotte con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 e dal D.Lgs. 195/2021:

Art. 648 c.p. – Ricettazione;

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio;

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio.

13) Fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies.1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; introdotto dal D.Lgs. 184/2021):

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- 14) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-novies del Decreto (cd. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; introdotti dalla L. 15/2009):
- Art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3 L.A. Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Art. 171-bis L.A. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Art. 171-ter L.A. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Art. 171-septies L.A. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Art. 171-octies L.A. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- 15) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (cd. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; introdotti dalla L. 116/2009):
- Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 16) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-undecies del Decreto (cd. Reati ambientali: introdotti dal D.L. 121/2011 e successivamente integrato dalla L. n. 68/2015):
- Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale;
- Art. 425-quater c.p. Disastro ambientale;
- Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti;
- Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;

Art. 137 commi 2, 3 e 5 Cod. Amb. – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. – Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256 comma 1 Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti;

Art. 256 comma 3 Cod. Amb. – Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. – Miscelazione di rifiuti pericolosi;

Art. 256, comma 6 primo periodo Cod. Amb. – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 257 commi 1 e 2 Cod. Amb. – Omessa bonifica di siti inquinati e mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258 comma 4 Cod. Amb. – Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;

Art. 259 comma 1 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti;

Art. 452-quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (a seguito di abrogazione dell'art. 260 Cod. Amb. e atteso il richiamo espresso operato dall'art. 8 D.Lgs. 21/2018);

Art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. – Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Art. 260-bis comma 7 secondo e terzo periodo Cod. Amb. – Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;

Art. 260-bis comma 8 Cod. Amb. – Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata:

Art. 279 comma 5 Cod. Amb. – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti;

Artt. 1 commi 1 e 2; art. 2 commi 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3-bis comma 1 della Legge 150/1992 – Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione

e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 comma 6 della Legge 549/1993 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" – Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive.

Art. 8 commi 1 e 2; art. 9 commi 1 e 2 del D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

17) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dal D.L. 109/2012 e da ultimo modificato con L. 161/2017) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti per talune violazioni delle disposizioni in materia di immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione):

Art. 22 comma 12-bis D.Lgs 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998 – Procurato ingresso illecito di stranieri;

Art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/1998 – Favoreggiamento alla permanenza clandestina.

18) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (c.d. Razzismo e xenofobia, introdotte con L. 167/2017):

Art. 604-bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (a seguito di abrogazione dell'art. 3 L. 654/1975 e atteso il richiamo espresso operato dall'art. 8 D.Lgs. 21/2018).

19) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotte con L. 39/2019):

Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive;

Art. 4 L. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

20) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto (Reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotti dal D.L. 124/2019 convertito in legge con l. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020):

Art. 2 comma 1 D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 2 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Art. 8 comma 1 D.Lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

Art. 8 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – occultamento o distruzione di documenti contabili;

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – delitto di dichiarazione infedele commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Delitto di omessa dichiarazione commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Delitto di indebita compensazione commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto (Delitti di contrabbando di cui al D.P.R. 23.01.1973 n. 43, introdotti con D.Lgs. 75/2020):

Art. 282 DPR 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;

Art. 283 DPR 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine:

Art. 284 DPR 43/1973 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;

Art. 285 DPR 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea:

Art. 286 DPR 43/1973 – Contrabbando nelle zone extra-doganali;

Art. 287 DPR 43/1973 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;

Art. 288 DPR 43/1973 – Contrabbando nei depositi doganali;

Art. 289 DPR 43/1973 – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;

Art. 290 DPR 43/1973 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;

Art. 291 DPR 43/1973 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;

Art. 291-bis DPR 43/1973 – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 291-ter DPR 43/1973 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 291-quater DPR 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 292 DPR 43/1973 – Altri casi di contrabbando;

Contravvenzioni di cui al Titolo VII, Capo II, artt. 302-322 DPR 43/1973 quando i diritti di confine evasi superano euro diecimila.

Pattispecie criminose previste dall'art. 25-septiesdecies del Decreto (Delitti contro il patrimonio culturale) introdotti con legge n. 22 del 09.03.2022:

Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali;

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali;

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali;

Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali;

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte.

23) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodevicies del Decreto (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) introdotti con legge n. 22 del 09.03.2022:

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali;

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

24) Fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso;

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale;

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

25) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti

agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

26) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

II. PARTE GENERALE

1. <u>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</u>

1.1. Funzionalità del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo "Modello") è costituito da un sistema strutturato ed organico di principi, regole interne, procedure operative e azioni di controllo finalizzate ad un puntuale e trasparente svolgimento delle attività realizzate dall'Ente, con l'effetto di attuare un'azione di prevenzione rispetto a comportamenti che, in astratto, potrebbero essere idonei ad integrare le fattispecie di reato ed illecito previste dal Decreto e dalle altre norme rilevanti in materia.

Nel caso specifico, il Gruppo di imprese facenti capo a Sif Italia S.p.a. (di seguito anche solo la "Società"), secondo quanto affermato dalle linee guida di Confindustria (vd. aggiornamento del 2021, p. 96 e ss.), intende adottare un Modello 231 "di gruppo".

Secondo tale approccio, Sif Italia S.p.A. (di seguito anche solo la "Società") ha inteso definire i principi generali, la struttura ed i contenuti del proprio Modello, valevole anche per le controllate.

1.2. Struttura del Modello

Gli elementi costituenti il Modello sono:

- a) <u>Il Codice Etico</u>: il Codice Etico è parte integrante del Modello di cui costituisce un allegato (<u>ALLEGATO A</u>). Con esso l'Ente intende promuovere e divulgare la propria visione e missione, mettendo in evidenza il sistema di valori etici e di regole comportamentali a cui deve ispirarsi ogni attività aziendale con l'obiettivo di favorire, da parte di ogni persona riconducibile alla Società, nonché di terzi che dovessero relazionarsi con la stessa, nell'ambito della normale operatività aziendale, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e conforme ad ogni dettame di legge vigente. Pertanto, il Codice Etico contiene:
- politica aziendale (in termini di vision e mission), valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;
- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla Società;
- doveri a carico di ogni soggetto aziendale di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione di principi e regole previste.
- b) <u>II Sistema delle deleghe e dei poteri</u>: il Sistema delle deleghe e dei poteri rispecchia l'organizzazione aziendale, rimarcando struttura, ruoli, responsabilità, schema dei poteri autorizzativi e di firma assegnati: in breve, viene valutato il rispetto del principio di separazione delle funzioni nonché la portata dei poteri autorizzativi e la loro coerenza con le responsabilità assegnate. La ripartizione di funzioni e poteri, in termini sia gerarchico che funzionali, è riepilogata nell'organigramma aziendale allegato al presente Modello (ALLEGATO B).
- c) <u>La Mappatura dei rischi</u>: mappatura delle aree di attività dell'Ente in relazione alle quali è ipotizzabile in astratto la sussistenza di fattori che potrebbero determinare la potenziale commissione dei c.d. reati presupposto, effettuata mediante analisi dell'operatività aziendale e valutazione dei relativi processi (**ALLEGATO C**).
- d) <u>II Controllo</u> (realizzato attraverso la stesura di specifici protocolli di operatività): insieme delle azioni di controllo che presidiano le attività individuate come "sensibili" con riguardo ai reati di cui al Decreto e di cui si esige l'attuazione ai fini preventivi da parte di ogni soggetto coinvolto o interessato.
- e) <u>Il Sistema sanzionatorio</u>: previsione delle conseguenze disciplinari e delle relative modalità applicative e procedurali rivolte a soggetti (apicali, dipendenti, soggetti esterni) per l'ipotesi di violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello.

- f) <u>Il Piano di formazione e comunicazione</u>: pianificazione delle attività funzionali a rendere conoscibile e a promuovere la condivisione del Modello a tutti i destinatari, ossia a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società, con la precipua ulteriore finalità di sensibilizzare i dipendenti riguardo alla rilevanza che la Società attribuisce al tema della prevenzione dei reati e all'importanza, a prescindere dagli effetti sanzionatori-disciplinari, del rispetto dei previsti principi, regole comportamentali, istruzioni operative e il processo di attività.
- g) <u>L'Organismo di Vigilanza</u>: organismo autonomo ed indipendente, appositamente istituito, avente le prerogative richieste dall'art. 6 del Decreto, cui spetta la verifica circa il funzionamento e l'adeguatezza del Modello adottato, nonché la segnalazione di eventuali linee di aggiornamento in funzione delle evoluzioni organizzative che dovessero intervenire nell'ambito della Società e delle novità normative che dovessero nel tempo essere introdotte dal Legislatore.

1.3. <u>Destinatari del Modello</u>

Il Modello è rivolto a tutti coloro che operano nell'ambito ovvero in rappresentanza della Società, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i revisori, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i fornitori, i partner commerciali, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2. <u>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SIFITALIA S.P.A.</u>

2.1. Profilo societario ed organizzativo di Sif Italia S.p.A.

La Società Sif Italia S.p.A. ha per oggetto l'erogazione di servizi di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, anche con assunzione della rappresentanza esterna dei mandati, con ogni servizio accessorio e connesso; il tutto in conformità al disposto di cui al D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 ed altri provvedimenti affini o modificativi ed in ogni caso fatte salve le attività riservate per legge; l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale. Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale: acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio, e rilasciare fideiussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

L'attività caratteristica e prevalente esercitata è quella di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi.

Sif Italia S.p.A. ha sede legale ed uffici principali in Milano, via Lovanio n. 6 (cap. 20121) ed ulteriori uffici, costituenti sedi dislocate sul territorio nazionale, in:

- Parma, via Michelangelo Anselmi n. 8/1, cap. 43126 (PR/1);
- Verona, via Adigetto n. 39, cap. 37122 (VR/1);
- Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 59, cap. 23900 (LC/1).

Sif Italia S.p.A. presenta un complessivo sistema organizzativo strutturato che garantisce piena operatività nell'ottica di conseguire l'attuazione delle strategie e l'ottenimento degli obiettivi individuati nel proprio oggetto sociale.

La Società ha adottato, come modello decisionale e di controllo dell'impresa, la forma amministrativa del Consiglio di amministrazione. Gli amministratori in carica sono due, di cui un Presidente del Consiglio di amministrazione e Procuratrice *ad negotia* con legale rappresentanza dell'impresa e un Amministratore Delegato. Il Presidente e Procuratrice *ad negotia* esercita i poteri di ordinaria amministrazione di cui alle procure conferite, nonché quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni immobili posseduti dalla Società stessa, come da procura.

L' Amministratore Delegato esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed ha la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, di ogni Ente ed Autorità, anche giudiziaria.

La Società ha incaricato del controllo amministrativo e contabile un Collegio Sindacale composto da cinque membri, di cui tre Sindaci e due Sindaci supplenti, con nomina di un Presidente tra i Sindaci effettivi in carica, tutti debitamente iscritti nel Registro dei revisori legali.

La Società è in possesso di certificazione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Sif Italia S.p.A. è società quotata all'Euronext Growth Milan.

2.2. <u>Metodologia seguita per la predisposizione del Modello</u>

L'attività di *risk* mapping e *risk* assessment è stata svolta attraverso lo studio del contesto e l'analisi della documentazione aziendale, comprensiva altresì dello specifico apparato di procedure già esistenti che presidiano e regolamentano le attività aziendali e ciò anche al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza ai fini preventivi (fase 1), nonché attraverso l'esecuzione di interviste che hanno riguardato le principali funzioni aziendali (fase 2). Tale seconda fase è stata svolta anche per iscritto attraverso un questionario aperto indirizzato agli uffici operativi e amministrativi della Società, da parte dello Studio

Legale Famiani in data 17 settembre 2024. Al questionario, la Società ha risposto con grande attenzione e precisione.

All'esito di tale attività è stato definito un dettagliato e completo elenco delle "aree a rischio reato", ossia di quei settori di attività della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, possono fondare una responsabilità della Società.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state poi individuate le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati e le funzioni ed i ruoli aziendali coinvolti, tenendo conto delle tipologie di reato e delle modalità di commissione degli stessi secondo lo schema della fattispecie astratta in relazione agli elementi costitutivi ivi identificabili.

Gli esiti delle predette attività saranno oggetto di specifica descrizione nella Parte Speciale del presente Modello, articolata ed elaborata con riferimento ad ogni ipotesi di reato ritenuta in astratto configurabile, con l'indicazione altresì delle procedure e cautele ritenute adeguate al fine di prevenire o quantomeno ridurre il rischio di commissione delle fattispecie "presupposto".

2.3. Il Codice Etico

Il documento, denominato Codice Etico, contiene i principi e le regole a cui attenersi per ogni profilo generale di comportamento, conforme alla correttezza dei rapporti ed alle disposizioni di legge. È allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (ALLEGATO A).

2.4. Il Sistema delle deleghe e dei poteri

Il Sistema delle deleghe e dei poteri persegue la finalità di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e di spesa.

Alla base di tale Sistema si pone un'organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi. Ciò, altresì, in coerenza con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti.

In tale ottica ed in maniera correlata all'attività svolta ed alle relative esigenze di amministrazione, Sif Italia S.p.A. è strutturata secondo determinate "Funzioni", costituite da un insieme di uomini e mezzi organizzati e diretti all'attuazione di un predefinito complesso di compiti, a cui conseguono specifiche responsabilità gestionali,nell'ottica del perseguimento degli obiettivi aziendali di crescita prefissati.

La ripartizione di funzioni e poteri, in termini sia gerarchico che funzionali è riepilogata nell'organigramma aziendale, archiviato tramite mezzi informatici interni su spazi di archiviazione sicuri ed in formato cartaceo presso la Direzione, qui integralmente richiamato ed allegato al presente Modello (ALLEGATO B – Organigramma Sif Italia S.p.A.).

Sif Italia S.p.A., inoltre, in quanto azienda certificata per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, è dotata di uno specifico Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle normative e standard di riferimento, con conseguente formalizzazione ed articolata proceduralizzazione della propria organizzazione aziendale, sia con riferimento ai processi ed alle attività, che a ruoli e responsabilità delle funzioni di riferimento.

In tale contesto, la Società si è dotata di un "Manuale della Qualità" con certificazione qualità ISO 9001, riportante l'organigramma aziendale di riferimento ed in cui vengono analizzati ruoli e operatività delle Funzioni, processi afferenti, pianificazione ed erogazione del servizio, nonché di approvvigionamento. È quindi individuato, in dettaglio e per ogni singolo processo, il nucleo di compiti e di responsabilità correlati, le figure aziendali interessate e responsabili, le modalità di documentazione, controllo, eventuale revisione e/o miglioramento, e ciò altresì con specifica indicazione e rinvio alle procedure interne di gestione applicabili e/o ad altri documenti interni dell'azienda.

L'attività aziendale risulta dunque organizzata come segue:

- <u>gestione attività di business ed erogazione del servizio</u>: L'amministratore delegato (AD) è la massima figura aziendale con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività dell'azienda.
- Nell'esercizio degli incarichi, i <u>Delegati (DE)</u> sono le figure professionali che collaborano con l'Amministratore Delegato (AD), rispondono alla Direzione Coordinamento Delegati, e lo coadiuvano nello svolgimento della propria attività, sostituendolo ove occorra in tutte le mansioni specifiche, ma non assumendo la rappresentanza legale del Condominio che rimane in capo all'AD di SIF ITALIA S.p.a.

Collaborano nello svolgimento dell'attività sociale ed operano in linea di subordinazione gerarchica all'Amministratore Delegato (AD) il <u>Sistema Qualità (SQ)</u>, responsabile della pianificazione ed applicazione di un adeguato sistema qualità;

• <u>Finanza e Controllo:</u> riporta direttamente all'AD e si occupa degli adempimenti contabili e fiscali, provvede alla gestione della liquidità aziendale e monitora i debiti e crediti aziendali:

- <u>Academy / Formazione</u>: riporta direttamente all'AD e ha l'obiettivo di formare in maniera costante tutte le figure che operano nella struttura in modo da fornire una preparazione base a tutti gli operatori ed un aggiornamento costante;
- <u>Divisione Commerciale, Gare e Appalti (COM)</u>: riporta direttamente all'AD, occupandosi di analisi di mercato e politiche commerciali della Società, del mantenimento dei contatti con i clienti, nonché di tutta la fase di trattativa e contrattuale, anche con riguardo a predisposizione ed archiviazione della relativa documentazione;
- <u>Legale</u> (L): riporta all'AD occupandosi del contenzioso riguardante la Società, ovvero i condomini, e la gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni;
- <u>Direttore Operativo (DO)</u>: Il Direttore Operativo risponde direttamente all'Amministratore Delegato e coordina e ottimizza tutte le attività operative dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali;
- <u>Reception e Servizi generali (RCP):</u> riporta direttamente al DO e si occupa di smistare le telefonate in arrivo, gestire gli interlocutori esterni, gestire la corrispondenza in arrivo e partenza e di compiere commissioni su richiesta;
- <u>Servizio IT (IT)</u>: Il Servizio IT risponde direttamente al DO e si occupa della gestione e implementazione del sistema informativo aziendale sia per la parte hardware che per quella del software di base e applicativo:
- Human Resources (HR): riporta direttamente al DO occupandosi del supporto dei dipendenti durante il loro percorso in azienda incluso le attività di gestione amministrativa del personale;
- <u>Direzione e Coordinamento Delegati (DCD)</u>: riporta all'AD e ha lo scopo di essere un punto di riferimento e coordinamento dell'attività dei delegati in modo da dare un supporto sulle problematiche più complesse ed articolate oltre a fornire un indirizzo standardizzato sulle modalità di gestione del condominio;
- Responsabile Aree Contabilità e Amministrativa (RCA): Il Responsabile Aree Contabilità e Amministrativa risponde direttamente all'Amministratore Delegato, e supervisiona e coordina le Aree Contabilità e Amministrativa;
- <u>Divisione Amministrazione</u> (DA): risponde alla Responsabile Aree Contabilità e Amministrativa (RCA) e si occupa della gestione nei rapporti con i clienti, dell'assistenza clienti e del recupero crediti, in particolare monitorando situazione contabile e versamenti delle unità condominiali:
- <u>Divisione Contabilità</u> (DC): riporta alla RCA ed al medesimo spetta la gestione della contabilità dei singoli condomini, ivi compresa la tenuta dei registri di cassa e delle scritture contabili, del relativo controllo di gestione e la partecipazione alle attività di formazione del bilancio e del consuntivo annuale;

- <u>Divisione Fiscale</u> (DF): risponde direttamente alla RCA ed ha la responsabilità di eseguire le incombenze correlate alle funzioni di sostituto di imposta dei condomini ex art. 21 legge 449/1997, in particolare occupandosi ai relativi obblighi di comunicazione, di dichiarazione e di versamento di imposte;
- <u>Divisione Pagamenti</u> (DP): riporta alla RCA ed è responsabile della verifica degli estratti conto dei fornitori dei condomini e predispone i pagamenti, relazionandosi direttamente con i fornitori;
- <u>Tecnico</u> (T): risponde al DO e costituisce la struttura di supporto per la gestione ed il controllo degli interventi manutentivi nei condomini e per tutte le incombenze di natura tecnica, allo scopo relazionandosi direttamente con i condomini e con i fornitori e gestendo con riferimento ai fornitori selezione, verifica, contrattualistica, affidamento lavori e attività;
- <u>Divisione Sinistri</u> (DS): risponde direttamente alla RCA e gestisce le polizze assicurative e la gestione di sinistri e indennizzi, anche relazionandosi allo scopo direttamente con i singoli condomini;
- <u>Servizio di Sicurezza e Prevenzione</u> (RSPP): dipende direttamente dal GM ed è preposto alla verifica dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui in particolare al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le attività sono complessivamente gestite e documentate tramite apposito sistema informatico interno di gestione in via di perfezionamento, nonché a mezzo di Manuale della Qualità (MQ Cap. 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione e Cap. 7 Realizzazione del prodotto) e procedure organizzative interne.

Ciascuna attività connessa all'espletamento degli obblighi inerenti all'organizzazione e la gestione societaria risulta dunque presidiata da un apparato organizzativo, sostenuto da un articolato sistema di incarichi e poteri coerente con le responsabilità assegnate a ciascuna funzione aziendale di riferimento.

Sif Italia S.p.A. risponde così all'esigenza, connaturata al Modello, di dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun dipendente.

2.5. <u>La Mappatura delle aree di rischio ed il Controllo</u>

La mappatura delle Funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni del grado di rischio, costituisce il presupposto

informativo fondamentale per l'impostazione e l'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Questa ha dunque comportato una preliminare attività di mappatura e analisi (*risk mapping* e *risk assessment*), articolatasi nell'inventariazione e verifica delle fattispecie di reato (o di illecito amministrativo) rilevanti identificate dal D.Lgs. 231/2001, delle Funzioni aziendali esercenti attività esposte al rischio di potenziale commissione di reati rilevanti e dei processi aziendali in cui i reati hanno possibilità astratta di essere commessi.

Tale attività, condotta tramite studio del contesto aziendale, analisi della documentazione e interviste svolte ai responsabili di Funzione ed in particolare alle Funzioni apicali, ha dunque consentito una valutazione del rischio cui la Società è potenzialmente esposta in relazione alle attività proprie con riguardo a ciascuna fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

I relativi risultati sono riportati in specifiche tavole sinottiche nell'apposito documento Mappatura dei rischi allegato al presente Modello che ne costituisce parte integrante (ALLEGATO C – Mappatura dei rischi di Sif Italia S.p.A.).

È seguita l'identificazione in dettaglio delle aree a rischio reato (Aree di rischio), ossia di quei settori di attività della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di taluno dei reati presupposto, e quindi, nell'ambito di ciascuna Area a rischio, l'individuazione delle Attività sensibili, ossia quelle il cui espletamento implica l'esposizione al rischio.

Con riguardo ai rischi individuati e dunque alle Aree e attività sensibili sono dunque state infine inventariate le procedure e cautele esistenti, funzionali alla gestione dei processi in funzione della prevenzione del rischio, ovvero individuati nel Modello stesso specifici Protocolli Generali e Specifici adeguati al fine di prevenire o quantomeno ridurre il rischio di commissione delle fattispecie presupposto.

Con riferimento a tali ulteriori aspetti, particolarmente attinenti al Controllo, si rimanda sia al predetto documento di Mappatura dei Rischi (**ALLEGATO C**) sia, specificamente, alla Parte Speciale del presente Modello.

2.6. Il Sistema sanzionatorio

In aderenza alle previsioni del Decreto ed al fine della piena effettività del Modello, Sif Italia S.p.A. si è dotata del seguente sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle norme di cui al Modello stesso o contenute nel Codice Etico.

2.6.1. Principi generali

Il Decreto, all'art. 6, comma 2, lettera e), indica la necessità di inserire nella struttura del Modello un sistema disciplinare con la formalizzazione delle sanzioni previste per le violazioni commesse.

Tale indicazione risponde all'esigenza di rendere efficace l'azione di vigilanza e prevenzione, potendo altresì costituire fattore di valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale potrà in tal modo monitorare l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto tenendo conto altresì dei seguenti principi:

- applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall'esito di un eventuale procedimento penale, ciò in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e prescindendo dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare;
- differenziazione in base ai Destinatari del Modello e alla tipologia/gravità della violazione rilevata (requisito della "proporzionalità");
- individuazione delle sanzioni da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili (requisito della "compatibilità");
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni o delle imperfette/parziali applicazioni delle disposizioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Sif Italia S.p.A.;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti ed equiparati così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito della Società concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori, ecc.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

È reso pubblico e diffuso mediante divulgazione del presente Modello anche tramite piattaforma digitale interna e comunque obbligando alla conoscenza, sia del Modello, sia del Codice Etico, anche con apposita clausola contrattuale ove necessario, anche collaboratori e fornitori.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'adozione ed applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché le competenti funzioni aziendali provvedano all'eventuale aggiornamento, modifica e/o integrazione del sistema disciplinare stesso.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare eventuali violazioni del Modello, anche – se necessario (come ad es. per violazione da parte degli amministratori) – all'Organismo di Vigilanza, al fine di attivare le funzioni interessate per i necessari riscontri e provvedimenti conseguenti.

2.6.2. Whistleblowing

Sif Italia S.p.A. ha adottato una propria Politica Whistleblowing coerente e conforme alla disciplina normativa di cui alla legge 179/2017, funzionale ad agevolare la segnalazione in buona fede di violazioni di legge o di norme di riferimento aziendali, nonché garantire l'immunità del segnalante da ritorsioni di qualunque genere.

Allo scopo si è dunque ritenuto di individuare nell'Organismo di vigilanza istituito ex D.Lgs. 231/2001 il qualificato soggetto destinatario di eventuali segnalazioni e ciò altresì, conformemente al dettato normativo, anche attraverso un apposito canale informatico costituito dall'indirizzo email di riferimento dell'OdV medesimo: organismodivigilanza@sifitalia.it

Il Sistema adottato consente dunque di massimizzare la tutela dell'integrità dell'Ente, le esigenze di accertamento della fondatezza dell'eventuale segnalazione pervenuta e quelle di tutela della riservatezza del segnalante.

Resta ferma, ovviamente, la necessità, di specifica indicazione e divulgazione dell'identità del segnalante nel caso si debba procedere a sanzioni per segnalazioni infondate, ovvero in ogni caso in cui debba procedersi ad informare dei fatti segnalati l'Autorità giudiziaria, tramite la presentazione di atti di denuncia, querela, o con qualsivoglia diversa modalità si rendesse necessaria e opportuna.

Il Decreto prevede altresì, stante le integrazioni apportate dall'articolo 2 della legge 179/2017, all'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs 231/2001, la necessità di inserire, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

2.6.3. Misure nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Costituiscono pertanto illecito disciplinare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione, anche con condotte e in concorso con terzi, dei principi di cui al Modello, delle regole di condotta ivi indicate, ovvero delle procedure e protocolli ivi previsti:
- l'ostacolo all'attività di vigilanza e di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ed in generale la commissione di qualsiasi condotta volta ad eludere il sistema di controllo predisposto dal Modello.
- in conformità alla legge 179/2017, nel caso di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, comportamenti o atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti del segnalante e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, nonché e parimenti, l'effettuazione di segnalazioni, aventi il suddetto oggetto, che si rivelino infondate, con dolo o colpa grave.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, saranno quelle previste dal CCNL Commercio e Industria attualmente vigente (rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento con o senza preavviso).

Le sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle procedure previste dai suddetti contratti collettivi, all'esito dell'istruttoria ivi prevista.

L'attività di contestazione disciplinare ed il relativo procedimento sono demandate al DO

2.6.4. Misure nei confronti di amministratori e procuratori

In caso di notizia circa la violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato di Sif Italia S.p.A., ovvero del Presidente e procuratore *ad negotia*, membro del C.d.A., l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione o comunque informato, comunica immediatamente il fatto all'altro membro del C.d.A. per l'assunzione, previa audizione, delle opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

In conformità alla legge 179/2017, nel caso di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, costituisce altresì condotta sanzionabile la violazione da parte dell'Amministratore Delegato ovvero del suddetto Procuratore ad negotia del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti del segnalante e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa. Parimenti, costituisce condotta sanzionabile l'effettuazione da parte di tali soggetti di segnalazioni, aventi il suddetto oggetto, che si rivelino infondate, con dolo o colpa grave.

2.6.5. Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora si verifichi una violazione ad opera di uno o più Sindaci di Sif Italia S.p.A., l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione o comunque informato, comunica quanto segnalato al Consiglio di Amministrazione ed agli altri Sindaci.

Questi ultimi unitamente al Consiglio di Amministrazione, procedono a svolgere ogni necessario accertamento istruttorio e ad assumere i provvedimenti opportuni ed adeguati, tenendo conto della gravità della violazione ed in conformità ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

2.6.6. Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e dei soggetti esterni in generale

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori della Società, partner commerciali, fornitori o soggetti esterni in generale che si relazionino con la medesima, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto, potrà determinare – secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e, più in generale, nei contratti – la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

In conformità alla legge 179/2017, nel caso di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, fatta salva ogni richiesta risarcitoria, la violazione da parte di un collaboratore, partner commerciale, fornitore o comunque soggetto esterno Destinatario del Modello, del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti del segnalante e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa. Parimenti, costituisce condotta sanzionabile l'effettuazione da parte di uno dei predetti soggetti di segnalazioni, aventi il suddetto oggetto, che si rivelino infondate, con dolo o colpa grave.

Sif Italia S.p.A., a seguito dell'adozione del presente Modello, provvederà ad adottare procedure specifiche affinché tutti i soggetti esterni che, a vario titolo, si relazionano, collaborano, operano con la Società, conoscano i principi e le regole di condotta contenute nel Modello, nonché nel Codice Etico, e siano informati sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla loro violazione.

2.7. Il Piano di informazione e formazione

Il Modello, per avere completa efficacia, deve garantire l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di tutti i destinatari.

Sif Italia S.p.A., al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello, sia a beneficio dei soggetti interni che di quelli esterni al proprio ambito aziendale, ha stabilito il seguente programma rispettivamente formativo ed informativo.

Inoltre, Il Codice Etico ed il MOG nella sua interezza verranno pubblicati sul sito web della Società e verranno inviati tramite e-mail aziendali a tutti i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori. La società si impegna altresì a rendere conoscibili i principi generali che orientano il suo operato tramite social network, quali Instagram e Linkedin. Si sottolinea altresì, che è incaricata della gestione dell'attività dei social network una società esterna, la Brain Computing (resp. Sig. Andrea Luppichini), alla quale sono affidati i contenuti da pubblicare, previa verifica e approvazione dell'AD.

2.7.1. Informazione e formazione del personale

Per quanto attiene tutto il personale dipendente e/o equiparabile, è prevista un'attività info/formativa del seguente tenore:

- pubblicazione a livello informatico, su apposita cartella del server aziendale del presente Modello e del Codice Etico, e messa a disposizione dei medesimi documenti in formato cartaceo per la consultazione in azienda;
- informativa generale in sede di assunzione o comunque di inizio del rapporto di lavoro in ordine al sistema organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 in essere;
- programma di formazione avente ad oggetto struttura e contenuti del Modello.

2.7.2. Informazione dei soggetti esterni

Sif Italia S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i soggetti esterni che si relazionano con la stessa e dunque innanzitutto con riguardo ai propri collaboratori, fornitori e clienti, attraverso ogni adeguata modalità di informazione preliminare, anche con riferimento ad oneri e responsabilità, e specificamente tramite la messa a disposizione di copia del presente Modello e del Codice Etico per la consultazione in azienda, in formato cartaceo e/o informatico.

2.8. L'Organismo di Vigilanza

2.8.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "Organismo" o "O.d.V.") di Sif Italia S.p.A. è un organo munito di autonomia di iniziativa e controllo avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e garantirne l'aggiornamento.

L'Organismo ha composizione collegiale. Sif Italia S.p.A., nella prospettiva di garantire una efficace attuazione del Modello, nonché la sua sistematica funzionalità ed adeguatezza rispetto alla specifica realtà aziendale, ha ritenuto di privilegiare ed assicurare i requisiti di indipendenza ed autonomia del proprio Organismo, individuando, come componenti del medesimo, professionisti che, seppur collaborando con la struttura aziendale, siano dotati dei necessari requisiti di professionalità e competenza, e che, comunque siano in grado di assicurare i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.

A tale proposito è senza dubbio opportuno che anche il Collegio sindacale si avvalga delle informazioni acquisite dall'O.d.V., pianificando e tenendo riunioni periodiche con quest'ultimo ai fini di un costante scambio di flussi informativi.

Così come, qualora la funzione sia stata implementata dalla società, è pure necessario un costante scambio di informazioni con la funzione di controllo interno (internal audit).

Giova sottolineare, che nel caso di esistenza di un Gruppo, come nella specie, è opportuno che ciascuna società nomini un proprio Organismo di Vigilanza, ciascuna scegliendo soggetti diversi.

In effetti, le Linee Guida di Confindustria sconsigliano di identificare Organismi di vigilanza, nell'ambito del Gruppo, composti dagli stessi soggetti, potendosi in tal caso ritenere violata la previsione dell'articolo 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001, in forza della quale il singolo ente deve nominare un Organismo di vigilanza "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Deve quindi escludersi la scelta di nominare un unico Organismo per tutto il Gruppo, in quanto, in questo caso si rende concreto il rischio di "risalita" della responsabilità della controllante per i reati della controllata, in quanto sarebbe individuabile una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding.

Tra i vari Organismi di Vigilanza, tuttavia, sarebbe sempre opportuno sviluppare specifici scambi informativi, escludendo invece poteri di controllo in capo all'Organismo di vigilanza della controllante.

Ovviamente, pur essendo ciascuna società chiamata a svolgere autonomamente la propria attività di valutazione e gestione del rischio, la predisposizione e l'aggiornamento del Modello potranno essere condotti anche in base alle indicazioni previste dalla holding in considerazione dell'assetto organizzativo e operativo del gruppo (senza limitare mai l'autonomia delle società controllate).

Più precisamente, la controllante:

□ potrà sollecitare l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli organizzativi da parte di tutte le società del Gruppo (senza ingerirsi nell'attività di elaborazione e revisione dei Modelli stessi);
□ potrà diramare inviti o indicazioni di massima (e non termini vincolanti);
□ potrà indicare una struttura del codice di comportamento, nonché principi comuni nel sistema disciplinare e nei protocolli attuativi. Ciascuna società, poi, dovrà implementare queste componenti del Modello secondo la propria realtà specifica.

Il Gruppo potrebbe valutare anche l'adozione di un Codice etico "di Gruppo", ma anche in questo caso si suggerisce di lasciare ad ogni società il compito di integrarlo (con protocolli o addenda) al fine di poter recepire alcuni valori e principi direttamente correlati alla propria attività e connessi all'esposizione di determinati rischi-reato.

Inoltre, le singole società controllate potrebbero chiedere il supporto "consulenziale" alla capogruppo, soprattutto se non risultano dotate di un'autonoma funzione di Internal Auditing. L'intero processo di "supporto consulenziale", però, deve sempre garantire la piena autonomia delle società.

Per quanto sopra abbiamo ritenuto di dover dedicare particolare attenzione alla redazione del Modello della società controllante, nel quale dovranno essere analizzati alcuni processi che coinvolgono più società del Gruppo (casi di gestione accentrata della tesoreria, oppure alla redazione del bilancio consolidato), definendo procedure accentrate e protocolli armonizzati, sempre nel rispetto dell'autonomia finanziaria/patrimoniale delle partecipate.

Ampio spazio dovrà inoltre essere lasciato alla definizione dei rapporti con le stesse controllate.

L'Organismo di Vigilanza in forma collegiale, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio di amministrazione di Sif Italia S.p.A. e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di specificazione per tre anni.

Il soggetto così nominato può ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca per ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'applicazione di una misura di sicurezza personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Sif Italia S.p.A..

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed al suo componente si applicano le norme del Codice civile in tema di mandato.

2.8.2 Prerogative e compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse Funzioni aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari chiarimenti che incidono sul funzionamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

o vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;

- o verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di amministrazione le opportune proposte;
- o segnalare, qualora notiziato di eventuali trasgressioni, all'organo deputato o, nei casi previsti, al Consiglio di amministrazione le violazioni del Modello al fine dell'assunzione dei provvedimenti conseguenti in punto di accertamento e contestazione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene sempre redatto verbale.

L'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente al Consiglio di amministrazione.

In particolare, l'Organismo persegue gli obiettivi connaturati al proprio ruolo di vigilanza attraverso:

- o la ricognizione e verifica circa l'adeguatezza complessiva del Modello e dei relativi protocolli, anche in correlazione ad ogni eventuale aggiornamento sia rispetto all'organizzazione ed alle attività della Società che normativo;
- o la segnalazione al Consiglio di amministrazione di eventuali carenze del Modello e/o valutazioni di aggiornamento, e le eventuali relative proposte di modifica o miglioramento dello stesso;
- o il monitoraggio, in coordinamento con le Funzioni aziendali, circa l'attuazione del Modello e dei relativi Protocolli in relazione alle attività nelle aree di rischio individuate come rilevanti:
- o la predisposizione di una relazione informativa con cadenza annuale al Consiglio di amministrazione.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo si sostanziano nelle seguenti verifiche:

- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni: l'Organismo di Vigilanza verificherà tutte le segnalazioni ricevute, indicando, dove necessario, le iniziative ritenute più opportune;
- verifiche sulle attività svolte e sulle misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rilevanti, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello.

2.8.3. Flussi informativi interni ed obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è reso edotto, periodicamente ed a cura dei responsabili delle Funzioni di riferimento, in relazione ad ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio individuate e presidiate dai protocolli di controllo previsti nella Parte Speciale, così come deve essere informato con riguardo ad eventuali violazioni dello stesso.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Sif Italia S.p.A. riconosce a tutti i Destinatari del Modello, ivi compresi eventuali terzi, la possibilità di segnalare, direttamente ed in forma scritta, a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei reati presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

Sif Italia S.p.A., allo scopo, procederà all'istituzione di una apposita casella di posta elettronica, ad accesso riservato da parte dei membri dell'OdV, costituita da organismodivigilanza@sifitalia.it. L'Organismo potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, agli Amministratori ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I predetti oneri informativi sono compendiati, unitamente all'indicazione della Funzione responsabile della trasmissione ed alla relativa periodicità di inoltro all'O.d.V., nel prospetto dei Flussi informativi, allegato al presente Modello e che ne costituisce parte integrante (ALLEGATO D – Flussi informativi interni all'O.d.V.).

2.8.4. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare, deve comunicare ogni eventuale modifica, integrazione o aggiornamento normativi intervenuti con riguardo al D.Lqs. 231/2001.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di convocare, anche in via straordinaria ed urgente, l'Organismo che comunque è tenuto a trasmettere al C.d.A. una relazione annuale sull'attuazione del Modello e sulle attività periodiche di vigilanza compiute.

2.8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni ed i report predisposti o ricevuti in esecuzione del proprio incarico, così come il libro dei verbali delle adunanze, devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo.

Il Gruppo, nella raccolta e nella conservazione e trattamento dei dati personali e aziendali si ispira a quanto stabilito dal GDPR ed alla sua attuazione interna. Si rinvia per maggiore chiarezza alla Privacy Policy gestita dallo Studio Visconti (Sig. Pagani) e dal Referente Privacy, (Dott.ssa Cinzia Tarabella), per quanto attiene al trattamento dei dati e l'individuazione dei soggetti competenti e responsabili di tale trattamento.

.

III. PARTE SPECIALE

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. 231/2001, agli artt. 24 e 25, individua le seguenti fattispecie di reato rilevanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ricomprendendovi anche i delitti di truffa e dunque contro il patrimonio laddove configuranti un rapporto ed un danno allo Stato o ente pubblico, nonché laddove configuranti un danno ad un Ente o ad interessi finanziari dell'Unione Europea (rimandandosi, per più esaustiva trattazione, alla Mappatura dei rischi di cui all'**Allegato C**):

- Art. 316-bis c.p. Malversazione in erogazioni pubbliche;
- Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- Art .640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

- Art. 2 L. 898/1986 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di Garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Art. 314 co. 1 c.p. Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Art. 316 co. 2 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Art. 317 c.p. Concussione;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.);
- Art. 319-ter comma 1 c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

All'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001, ovvero all'art. 10 legge 146/2006 qualora avente rilevanza transnazionale, viene ulteriormente identificato il seguente reato presupposto contro l'attività giudiziaria (cfr. **Allegato C**):

- Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Elemento qualificante e indispensabile per la configurazione dei suddetti reati è costituito dalla sussistenza di un momento relazionale e di interlocuzione tra un soggetto riconducibile alla Società (ovvero i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a e lett. b del Decreto) con esponenti della Pubblica Amministrazione (in cui si annovera anche la

Pubblica Amministrazione di Stati Esteri), attraverso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio.

Trattasi dunque di categorie meritevoli di specificazione come segue:

• <u>Pubblica Amministrazione</u>: "Ente della pubblica amministrazione" viene identificato in qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Più specificamente, la Relazione ministeriale al Codice Penale reputa come appartenenti alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono assimilati, dalla più recente giurisprudenza, agli enti pubblici;

• <u>Pubblico Ufficiale</u>: ai sensi dell'art. 357 comma 1 c.p., "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"; ed al secondo comma precisa che "agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Da ciò consegue l'identificazione come "pubbliche funzioni" di quelle che, rispettivamente ed alternativamente, costituiscono esercizio di poteri deliberativi, poteri autoritativi, e/o poteri certificativi;

• <u>Incaricato di un pubblico servizio</u>: l'art. 358 c.p. definisce la categoria delle persone incaricate di un pubblico servizio come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio." Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Occorrerà pertanto che il "servizio" sia disciplinato – come avviene per la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma che non si tratti di poteri di natura deliberativa, autoritativa o autorizzativa propri della pubblica funzione. L'Identificabilità quindi del soggetto come "incaricato di pubblico servizio" consegue, non tanto dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni al medesimo affidate che, per collocarsi nell'ambito del "pubblico servizio", dovranno avere ad oggetto interessi pubblici o comunque il soddisfacimento di bisogni di interesse generale".

A tale proposito giova sottolineare che la modifica del comma 12 dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 ha allargato anche ai privati la fattispecie quali esercenti tale funzione con le conseguenti ricadute dal punto di vista della commissione dei relativi reati tipici :" I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente".

1.2. Individuazione delle Aree di rischio nei rapporti con la P.A.

All'esito delle attività di analisi della documentazione aziendale e di intervista delle funzioni aziendali di riferimento è emerso, in relazione ad eventuali contesti connotati da una continuità di relazione con la P.A., che:

- Sif Italia S.p.A. non partecipa a gare per commesse pubbliche o ad incarichi per affidamento diretto da soggetti pubblici o partecipati;
- Sif Italia S.p.A. non fruisce ordinariamente di finanziamenti pubblici o erogazioni pubbliche;
- Sif Italia S.p.A. intrattiene ordinariamente rapporti con soggetti pubblici e/o partecipati quali condomini di beni immobili amministrati (ad es. ALER; aziende municipalizzate); in tal caso, trattasi, in ogni modo, di rapporti amministrato/amministratore, soggetti a ordinaria conformazione e gestione secondo normative e procedure generali e condominiali, e con potestà di determinazione e decisione unicamente propria dell'Assemblea condominiale;
- Sif Italia S.p.A., alla stregua di ogni altra persona giuridica, nell'ambito della propria attività, ha ordinarie occasioni di interazione e interlocuzione con enti pubblici, nell'ipotesi di rilascio di atti autorizzativi o di ispezioni svolte da pubblici ufficiali;
- Sif Italia S.p.A. può avere occasione, anche in considerazione della propria casistica storica, di essere coinvolta in procedimenti giudiziari;
- Sif Italia S.p.A. ha occasione di stipulare contratti pubblicitari ed eseguire sponsorizzazioni;
- Sif Italia S.p.A. non da ordinariamente corso ad atti di liberalità, né riconosce omaggi e/o regalie di sorta, fatta salva la possibilità, comunque non ordinaria, di riconoscimento di dazioni/omaggi di modico valore per finalità di esclusiva liberalità a soggetti/Enti riconosciuti, ovvero a scopo pubblicitario e di promozione dell'immagine della Società;

Pertanto, le principali <u>Attività sensibili</u> nell'ambito dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione risultano essere le seguenti:

RISCHIO DIRETTO

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici o partecipati in quanto condomini di immobili amministrati nell'ambito delle attività di gestione e amministrazione tipicamente svolte (ad es. ALER, aziende municipalizzate, ecc.);
- b) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali (quali certificati, autorizzazioni, licenze e permessi): attività svolte a contatto diretto con uffici pubblici, soggetti titolari di poteri autorizzativi, concessori o abilitativi di richiesta e ottenimento di certificazioni autorizzative, di licenze, concessioni o altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e/o con riferimento agli immobili amministrati (ad es. pratiche antincendio, ecc.);
- c) gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria per adempimenti di dichiarazione e di pagamento (Agenzia delle Entrate);
- d) gestione dei rapporti con le Autorità previdenziali ed assicurative per adempimenti di dichiarazione e pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ed in generale di cura degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale (enti previdenziali, assicurativi, ecc.);
- e) gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito di attività di verifica ispettiva e di controllo, anche con riferimento ad immobili amministrati (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, INAIL, INPS, ecc.);
- f) gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in cui sussista un interesse della Società.

RISCHIO INDIRETTO

Ai fini dell'individuazione delle Aree di Rischio, sono meritevoli di segnalazione – per una valutazione generale e non per fattori specificatamente riferibili a Sif Italia S.p.A. – le ulteriori aree di attività della Società che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento o altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

In tale ottica, possono pertanto rivelarsi Aree di Rischio indiretto:

- o nella misura in cui, in tali ambiti, si possano configurare condizioni che consentano di formare riserve occulte di denaro o impiegabili, in ipotesi, per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:
- **g) gestione dei flussi contabili**: attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale concernenti la gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale;

h) gestione di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione;

- o nella misura in cui eventuali soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali, e che quindi la stipula di un contratto o l'attribuzione di un incarico per prestazioni lavorative o comunque professionali, possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:
- i) gestione delle attività di selezione del personale;
- j) gestione degli approvvigionamenti e dei rapporti con fornitori diretti o degli immobili amministrati: attività di selezione e di gestione in generale dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi, ovvero consulenze e prestazioni professionali, in favore della Società ovvero di immobili amministrati.

1.3. Protocolli organizzativi

1.3.1. Principi generali

Individuate le Aree di rischio, è necessario definire un nucleo di azioni e di regole di condotta (*Protocolli*) che assumano una funzione di obiettivo-presidio nella prevenzione dei suddetti reati, costituendo al contempo regole di comportamento per i soggetti agenti, nonché di controllo del relativo operato.

Si tenga conto che molte delle norme di comportamento generale si collegano con i principi imposti dal Codice Etico della Società, per cui tutte le Attività, con particolare riferimento a quelle c.d. sensibili, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori ed alle politiche aziendali, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

1.3.2. Protocolli organizzativi generali per la gestione delle attività sensibili

Nella gestione delle attività societarie è espressamente previsto il divieto, a carico di tutti i destinatari, di:

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano in astratto avere uno sviluppo illecito o comunque caratterizzarsi per modalità operative generanti fraintendimento nei termini di un'intenzionalità a perseguire un accordo illecito;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, per tutti i Destinatari del Modello vige il divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- b) distribuire qualsiasi omaggio e/o regalia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, e ciò per evitare che tali iniziative possano essere ritenute come finalizzate ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Esulano dai predetti divieti soltanto gli omaggi di esiguo valore, quali gadget, approvati dalla Società, con l'esclusiva finalità di promuovere l'immagine e l'attività aziendale presso qualsiasi tipo di soggetto;
- c) accordare altri vantaggi o prestazioni gratuite di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore collaboratori che non trovino adeguata diustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere, o incomplete, o parziali ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinate.

1.3.3. Protocolli organizzativi specifici per la gestione delle attività sensibili

Le modalità di gestione dei contesti in cui soggetti riconducibili alla Società debbano interloquire con la Pubblica Amministrazione devono essere presidiate dalle seguenti regole fondamentali:

1) <u>legittimazione</u>: ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in

tal senso. Ove sia necessario, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica delega o procura scritta; ogni volta sia possibile, si deve individuare un responsabile dell'attività interessata, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;

- 2) <u>identificabilità</u>: ordinariamente solo il responsabile individuato, per delega/procura o comunque atto di incarico, dovrà interfacciarsi con il pubblico funzionario. Devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati nel senso che è necessario poter sempre identificare colui che si sia relazionato con il pubblico funzionario per conto della Società:
- 3) <u>formalità</u>: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, tanto meno approcci confidenziali, con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- 4) <u>tracciabilità</u>: le principali fasi dell'iter amministrativo devono poter essere tracciabili;
- 5) <u>partecipazione</u>: è necessario organizzare le attività che rientrino nei suddetti ambiti di rischio secondo modalità che garantiscano con riguardo alle principali decisioni e agli atti aventi rilevanza esterna ad esse correlate la partecipazione ed il coinvolgimento di almeno due soggetti aziendali al fine di favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

A tali regole fondamentali si aggiungano le seguenti disposizioni, ulteriormente specificative, in relazione ad aree determinate di attività, individuabili, secondo quanto sopra precisato, come a rischio diretto ovvero a rischio indiretto:

1) Protocolli organizzativi specifici per la gestione delle attività sensibili a rischio diretto nei rapporti con la P.A.

Attività sensibili	Aree / Funzioni interessate	Protocolli Organizzativi specifici
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici o partecipati condomini di immobili amministrati		PO.001 - Gestione rapporti con la clientela (ALL. 1)
Procedimenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi		PO.002 – Gestione rilascio di provvedimenti amministrativi (ALL. 2)

Adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi	PO.003 – Gestione adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi (ALL. 3)
Ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad es. in materia tributaria, antincendio, ecc.)	PO.004 – Gestione ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ALL. 4)
Contenziosi e procedimenti giudiziari	PO.005 – Gestione contenziosi e procedimenti giudiziari (ALL. 5)

2) Protocolli organizzativi specifici per la gestione delle attività sensibili a rischio indiretto

Attività sensibili	Aree / Funzioni interessate	Protocolli Organizzativi specifici
Gestione dei flussi finanziari		PO.006 – Gestione flussi finanziari (ALL. 6)
Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione		PO.007 – Gestione attività pubblicitarie e di sponsorizzazione (ALL. 7)
Rapporti con fornitori e partner commerciali in generale		PO.008 – Gestione rapporti con fornitori e partner commerciali (ALL. 8)
Selezione del personale		PO.009 – Gestione selezione del personale (ALL. 9)

2. **CORRUZIONE TRA PRIVATI**

2.1. Le ipotesi di reato

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter annovera tra i reati presupposto anche i seguenti (sebbene con collocazione tra i "reati societari", ma aventi struttura tale da indurne la trattazione subito dopo i reati nei rapporti con la P.A.) (cfr. **Allegato C**):

- Art. 2635 co. 3 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635-bis co. 1 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Stante le specifiche previsioni della suddetta norma del Decreto, l'unica ipotesi di condotta costituente reato presupposto ai fini che rilevano in questa sede ed in relazione alla quale è stata estesa la responsabilità amministrativa degli Enti, è rappresentata da quella del "corruttore", ossia quella di un soggetto aziendale che abbia realizzato atti corruttivi nei riguardi di altro soggetto di altra azienda, anche per l'ipotesi in cui l'offerta o la promessa di utilità non sia accettata.

2.2. Valutazione ed individuazione delle Aree di rischio

Considerate le fattispecie di reato rilevanti, le potenziali Aree di rischio per la commissione dei reati in questione sono, così come peraltro ipotizzabile per qualsiasi società, quelle che riguardano i rapporti tra Sif Italia S.p.A. ed i professionisti e/o società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale e di amministrazione.

Da un lato, tenuto conto della struttura della fattispecie, si comprendono dunque, tra le attività sensibili, quegli ambiti di operatività societaria in cui si potrebbero generare utilità in astratto rappresentative del risultato ultimo e del fine dell'attività corruttiva: si pensi a titolo esemplificativo alla definizione del prezzo di acquisto/offerta di un bene o di un servizio, alla definizione delle condizioni e dei termini di pagamento o della scontistica.

Dall'altro, si potrebbero annoverare quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte quelle attività attinenti, a titolo esemplificativo, agli acquisti di beni e servizi e al conferimento di incarichi lavorativi, professionali e/o consulenziali.

2.3. Protocolli organizzativi

Le disposizioni ivi previste sono necessariamente indirizzate a tutti i dipendenti di Sif Italia S.p.A., nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscano nell'interesse della Società.

<u>Principio generale</u> di riferimento per tutti i predetti destinatari, espresso altresì nel Codice Etico, è anzitutto costituito dal divieto assoluto di offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come di richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.

L'imperativo innanzitutto etico che guida la politica di Sif Italia S.p.A. è fondato infatti sulla correttezza nei rapporti con i concorrenti e ciò, in quanto obiettivo della Società è quello di prevalere sui propri competitors per la migliore qualità dei servizi resi. È fatto divieto assoluto di raggiungere il medesimo risultato d'impresa ricorrendo a mezzi diversi da quelli propri del mercato e della leale concorrenza.

Si ritiene che i <u>Protocolli organizzativi, generali e specifici</u>, individuati al fine di scongiurare eventi corruttivi nei rapporti con la P.A. (capitolo 1 e segnatamente paragrafi 1.3.2 e 1.3.3) possano essere richiamati anche per la fattispecie di "*corruzione tra privati*" trattata nel presente capitolo di Parte Speciale.

In proposito, si considera altresì opportuno riepilogare e specificare ulteriormente i seguenti protocolli di comportamento e controllo specifici a cui tutti i dipendenti, fornitori, ovvero partner commerciali e terzi che agiscono in nome e per conto della Società debbono attenersi:

Attività sensibili	Aree / Funzioni interessate	Protocolli Organizzativi specifici
Rapporti con la clientela privata e/o pubblica		PO.001 – Gestione rapporti con la clientela (ALL. 1)
Gestione dei flussi finanziari		PO.006 – Gestione flussi finanziari (ALL. 6)
Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione		PO.007 – Gestione attività pubblicitarie e di sponsorizzazione (ALL. 7)

Rapporti con fornitori e partner commerciali in generale	PO.008 – Gestione rapporti con fornitori e partner commerciali (ALL. 8)
Selezione del personale	PO.009 – Gestione selezione del personale (ALL. 9)

3. REATI SOCIETARI

3.1. Le fattispecie di reato

Si riepilogano di seguito i reati societari identificati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 (cfr. Allegato C):

- a) <u>le ipotesi di falsità o omissione</u>:
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- b) la tutela del capitale sociale:
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- c) <u>la tutela del corretto funzionamento della società:</u>
- o Art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- d) la tutela penale contro le frodi:
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3.2. Individuazione delle Aree di rischio nell'ambito dei reati societari

Le Aree di rischio individuate con riferimento a Sif Italia S.p.A., peraltro in astratto comuni a tutte le società di capitali e quotate (*Sif Italia S.p.A.* è società quotata all'Euronext *Growth Milan*), sono le seguenti:

- a) predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società previste dalla legge;
- b) tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci (relazione di gestione, note integrative), relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
- c) gestione dei rapporti con Organi di controllo quali il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, e corretta tenuta della relativa documentazione di riferimento:
- d) gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza e dei relativi adempimenti (ad es. CONSOB, Autorità Antitrust, Garante per la protezione dei dati personali).

3.3. Protocolli organizzativi

3.3.1. Principi generali

La prevenzione dei Reati Societari deve essere perseguita, innanzitutto, attraverso il rispetto da parte di tutti i destinatari del Modello dei principi previsti nel Codice Etico e dalle norme comportamentali ed operative riguardanti lo svolgimento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, costituite da:

- prassi e procedure aziendali vigenti, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale, la sua organizzazione ed il sistema di controllo della gestione che si intendono qui interamente richiamate;
- norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting attualmente esistenti;
- normativa italiana e straniera applicabile.

3.3.2. Protocolli organizzativi generali

Costituisce obbligo a carico dei soggetti coinvolti in attività sensibili di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con Organi di controllo, quali il Collegio Sindacale e/o i Revisori;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate, e, nell'ambito di eventuale attività ispettiva, prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- f) con riferimento ai soli membri del Consiglio di amministrazione, dare notizia allo stesso Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone natura, termini, origine e portata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto altresì divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

- d) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- e) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- f) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- h) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli Organi preposti (Collegio Sindacale, Revisori);
- j) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare:
- k) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità:
- l) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- m) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti):
- n) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento attraverso le relazioni semestrali, o il bilancio d'esercizio, o comunicati stampa, in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società.

3.3.3. Protocolli organizzativi specifici

Attività sensibili	Aree / Funzioni interessate	Protocolli Organizzativi specifici
Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni		PO.010 - Gestione contabile e predisposizione di bilanci e relazioni (ALL. 10)
Predisposizione e diffusione di comunicazioni recanti informazioni riservate e rilevanti		PO.011 – Gestione comunicazioni sociali (ALL. 11)

4. **ABUSI DI MERCATO**

4.1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. 231/2001 ha annoverato tra i reati potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente quelli di c.d. "Abuso di mercato" di cui al Testo Unico Finanziario, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), costituiti da e da ultimo modificati con legge n. 238/2022 (cfr. **Allegato C**):

- Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
 Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF Manipolazione del mercato.

A questi si aggiunge la previsione di responsabilità dell'Ente di cui all'art. 187-quinquies TUF in relazione alla realizzazione di condotte integranti le seguenti fattispecie di illecito amministrativo (cfr. **Allegato C**):

- Art. 187-bis TUF illecito amministrativo di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- Art. 187-ter TUF illecito amministrativo di manipolazione del mercato.

4.2. <u>Individuazione delle Aree di rischio</u>

Sif Italia S.p.A. è una società quotata all'Euronext Growth Milan.

Le Aree di rischio astrattamente individuate con riferimento a Sif Italia S.p.A., peraltro comuni ad ogni società quotata, sono costituite dalla gestione di informazioni riservate e rilevanti, in particolare "price sensitive" (le informazioni price sensitive sono rappresentate da notizie riguardanti i fatti sociali di una società emittente oppure informazioni di natura macro-economica che, all'atto della diffusione, inducono una modifica nel prezzo dello strumento finanziario), proprie ovvero riguardanti terze società quotate: si pensi al caso, invero anch'esso solo teorico, di notizie relative a conclusioni di accordi tra tali società e Sif Italia S.p.A., ovvero rinnovi di accordi o interruzioni di collaborazioni.

Aree di attività ritenute astrattamente a rischio di commissione di illeciti di abuso di mercato possono pertanto essere così individuate:

- a) gestione di informazioni riservate e rilevanti attinenti all'andamento societario, ed in particolare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima, e predisposizione e diffusione di comunicazioni in merito, anche previste per legge;
- b) gestione di informazioni riservate e rilevanti relative ad eventuali rapporti con terze società quotate o collegate con altri soggetti quotati, prima della loro formalizzazione e/o ufficializzazione; ovvero attività di comunicazione relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove partnership che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

4.3. Protocolli organizzativi

4.3.1. Principi di comportamento e Protocolli organizzativi generali

Per norma generale, tutte le informazioni relative alla gestione societaria, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi ed a nuove iniziative commerciali sono trattate e gestite come informazioni riservate e diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento alla gestione di informazioni riservate e rilevanti, e ad eventuali attività di comunicazione verso l'esterno, Sif Italia S.p.A. ha adottato le seguenti norme di condotta a cui tutti i destinatari del Modello, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti in attività sensibili, devono obbligatoriamente attenersi:

a) osservare ogni obbligo cogente di riservatezza in relazione a dati e informazioni apprese in ragione del ruolo rivestito e/o per l'attività svolta in ambito societario;

- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione di comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) improntare ogni forma di comunicazione aziendale rivolta a terzi e/o al pubblico a principi di trasparenza, veridicità e completezza; con ciò evitando di includere in comunicazioni aziendali dati e notizie che non siano strettamente necessarie ed in particolare che non siano attinenti alle Società del Gruppo, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti delle Società;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni e segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- e) segnalare prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciare intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

Nell'ambito delle suddette attività sensibili è fatto altresì divieto ai destinatari del Modello, in particolare, di:

- f) pubblicare o divulgare notizie false, o realizzare operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento attraverso le relazioni semestrali, o il bilancio d'esercizio, o comunicati stampa, in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società:
- g) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- h) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- i) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività:
- j) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

4.3.2. Protocolli organizzativi specifici

Attività sensibili	Aree / Funzioni interessate	Protocolli Organizzativi specifici
Predisposizione e diffusione di comunicazioni recanti informazioni riservate e rilevanti		PO.011 – Gestione comunicazioni sociali (ALL. 11)

5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, E AUTORICICLAGGIO

5.1. Le fattispecie di reato

II D.Lgs. 231/2001 individua all'art. 25-octies le seguenti fattispecie di reato rilevanti (dovendosi specificare come le condotte di riciclaggio presuppongano la consapevolezza circa la provenienza da attività illecita (*delitto o contravvenzione*) del denaro/beni/utilità e questa assuma rilievo anche se svolta nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario) (cfr. **Allegato C**):

- Art. 648 c.p. Ricettazione;
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.

5.2. <u>Individuazione delle Aree di rischio nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio</u>

Le Aree di rischio ai sensi del Decreto per tali fattispecie di reato presupposto attengono alle attività realizzate con soggetti esterni e quindi ai rapporti con questi instaurati, risolvendosi, pertanto e specificamente con riferimento a Sif Italia S.p.A., nella gestione dei rapporti con fornitori e partner commerciali in generale. Ciò, dunque, sia con riguardo ai rapporti propriamente di acquisto di beni e servizi, sia e particolarmente, rispetto alle specificità della società, ai flussi contabili correlati e qualificanti tali rapporti.

È quindi possibile identificare le attività potenzialmente a rischio in tale ambito nelle seguenti:

- a) **gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi**: attività di acquisto beni e servizi, ivi comprese consulenze e prestazioni professionali, nonché ed in generale di selezione e gestione dei rapporti con fornitori e partner commerciali;
- b) **gestione dei flussi contabili**: flussi di cassa sia in dare che in avere, con riferimento altresì alle transazioni finanziarie ed agli investimenti realizzati con controparti;

c) **gestione di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione**: attività di gestione di iniziative promozionali e/o pubblicitarie, di organizzazione e/o sponsorizzazione di eventi e/o iniziative sociali aventi scopo di promozione dell'immagine della Società.

5.3. Principi di comportamento e Protocolli organizzativi

Costituisce obbligo a carico dei soggetti coinvolti in attività sensibili di attenersi ai sequenti principi di comportamento:

- a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Partner anche stranieri;
- d) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (*fisici o giuridici*) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità:
- e) non intrattenere rapporti con soggetti, persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, inseriti in *black list* internazionali, ovvero effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro a favore dei medesimi, o comunque di soggetti aventi sede in Paesi ricompresi in *black list* internazionali o a società *off-shore*;
- f) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti (ad es. pagamento presso conti cifrati);
- g) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

I processi operativi afferenti alle Attività Sensibili deve altresì uniformarsi ai seguenti <u>Protocolli organizzativi specifici</u>:

Attività sensibili	Aree / Funzioni interessate	Protocolli Organizzativi specifici
Rapporti con fornitori e partner commerciali in generale		PO.008 – Gestione rapporti con fornitori e partner commerciali
		(ALL. 8)

Gestione dei flussi finanziari	PO.006 – Gestione flussi finanziari
	(ALL. 6)

6. **REATI TRIBUTARI**

6.1. <u>Le fattispecie di reato</u>

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquiesdecies annovera tra i reati presupposto anche le seguenti fattispecie di reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e ciò a seguito di modifica operata con I. 157/2019 di conversione in legge del D.L. 124/2019):

- Art. 2 comma 1 D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 2 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 delitto di dichiarazione infedele commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Delitto di omessa dichiarazione commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro
- Art. 8 comma 1 D.Lgs. 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 8 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Delitto di indebita compensazione commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

• Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

6.2. Individuazione delle Aree di rischio

Le Aree di Rischio di commissione dei reati in questione, individuate con riferimento a Sif Italia S.p.A., così come peraltro ipotizzabile per qualsiasi società, sono:

- a) elaborazione ed emissione di documentazione contabile;
- b) ricevimento di documentazione contabile da parte di soggetti terzi;
- c) elaborazione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali e tributarie;
- d) pagamento di imposte.

6.3. Protocolli organizzativi

6.3.1. Principi generali

La prevenzione dei reati tributari deve essere perseguita, innanzitutto, attraverso il rispetto da parte di tutti i destinatari del Modello dei principi previsti nel Codice Etico e dalle norme operative e procedurali riguardanti lo svolgimento di tutte le operazioni attinenti alla gestione fiscale, costituite da:

- prassi e procedure aziendali vigenti, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale, la relativa organizzazione ed il sistema di controllo della gestione, che si intendono qui interamente richiamate;
- norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario attualmente esistenti;
- normativa italiana e straniera applicabile.

6.3.2. Protocolli organizzativi generali

I soggetti coinvolti in attività sensibili devono:

a) tenere un comportamento corretto e di scrupolosa osservanza di ogni vigente previsione normativa nell'ambito della gestione e svolgimento di attività in materia fiscale, con particolare riferimento ai relativi adempimenti dichiarativi;

- b) agire, nell'ambito di rapporti intrattenuti con l'Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali per conto della Società, nei limiti dei poteri conferiti (eventuali soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri);
- c) non perseguire finalità di evasione di imposte, in generale ed in particolare sui redditi o sul valore aggiunto, nell'interesse o a vantaggio della Società o di terzi;
- d) non introdurre in dichiarazioni di imposta, o nella loro predisposizione, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ed a tale riguardo devono: (i) controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- e) non compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- f) non avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- g) non indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o (ii) elementi passivi fittizi, o (iii) crediti e ritenute fittizi;
- h) non emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- i) non occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi:
- j) non alienare simulatamente o comunque non compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- **k)** non indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

6.3.3. Protocolli organizzativi specifici

Attività sensibili	Aree / Funzioni	Protocolli Organizzativi
Attività solisibili	interessate	specifici
Rapporti con fornitori e partner commerciali in generale		PO.008 – Gestione rapporti con fornitori e partner commerciali (ALL. 8)
Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni		PO.010 – Gestione contabile e predisposizione di bilanci e relazioni (ALL. 10)
Elaborazione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, nonché effettuazione dei relativi pagamenti di imposte		PO.012 – Gestione dichiarazioni fiscali e pagamenti (ALL. 12)

7. **REATI INFORMATICI**

7.1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 24-bis, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", individua le seguenti fattispecie di reato rilevanti (cfr. **Allegato C**)

- Art. 491-bis c.p. Falsità in documenti informatici;
- Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-quinquies co. 3 c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Art. 1 co. 11 D.L. 105/2019 Delitti di violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

7.2. Attività sensibili nell'ambito dei reati informatici

Sif Italia S.p.A. si avvale di postazioni informatiche, reti e servizi informatici e telematici, quali strumenti e supporti per la gestione delle proprie attività sotto il profilo amministrativo, commerciale e contabile.

Unicamente il personale impiegatizio, operante in dette aree, ha pertanto a disposizione una postazione di lavoro dotata di computer, accesso al server aziendale ed alla rete internet.

Potenziali rischi di commissione di reati astrattamente rilevanti ai sensi del presente Capitolo di Parte Speciale risultano dunque coincidere con quelli ordinariamente connessi all'impiego di strumenti informatici ovvero della rete internet, potendosi dunque individuare le seguenti attività sensibili:

- a) **gestione degli accessi logici**: attività di gestione degli accessi ai sistemi informatici aziendali, potenzialmente interessata da profili di rischio relativamente alle fattispecie di reato di cui agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater e 635-ter c.p.;
- b) **gestione dei software**: relativamente alle fattispecie di cui agli artt. 615quinques e 635-bis c.p.;
- c) **gestione delle reti e dell'hardware**: con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 617-quater, 617-quinquinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.;
- d) **gestione della sicurezza fisica dei dati**: relativamente alle fattispecie di reato di cui agli artt. 615-quinquies e 617-quinquies c.p.;
- e) **utilizzo delle postazioni di lavoro**: in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater e 635-bis c.p.;
- f) gestione delle attività in outsourcing di installazione, manutenzione ed aggiornamento di sistemi e reti informatiche e telematiche: in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 491-bis, 615-quinquies e 617-quinquies c.p.

7.3. Principi di comportamento e Protocolli organizzativi

L'attività di *risk assessment* ha permesso di rilevare come il sistema informatico aziendale sia strutturato in aree distinte con accessi riservati e protetti da password personale, di modo che solo le funzioni abilitate possano avere accesso alle informazioni ed operare inserimenti, modificazioni o cancellazioni di dati.

Il sistema garantisce, inoltre, la tracciabilità di ciascun accesso e la riferibilità di ogni operazione al singolo dipendente in ragione della password di accesso personale.

La Società garantisce inoltre la protezione dei propri dati e sistemi attraverso l'adozione e l'aggiornamento di software antivirus e adotta strumenti per il monitoraggio del traffico di rete (*firewall*) per la rilevazione di anomalie e la protezione della rete aziendale.

Le suddette aree sensibili risultano dunque presidiate da un adeguato sistema tecnico/organizzativo di controllo preventivo.

A ciò si aggiungano i <u>principi di comportamento</u>, valevoli per tutti i Destinatari del Modello, di seguito riepilogati:

- a) è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- b) è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- c) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware funzionali a valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi di individuazione di password, identificazione delle vulnerabilità, decifrazione di file criptati, intercettazione di traffico in transito, ecc.);
- d) è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, salvo in ipotesi autorizzate, funzionali alle attività svolte;
- e) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale;
- f) è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- g) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- h) è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- i) è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali o ai relativi sistemi di controllo adottati;
- j) è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di utilizzare segreti aziendali altrui.

Sono altresì definiti Protocolli organizzativi concernenti le singole attività individuate come sensibili nell'ambito dei reati informatici, allegati al presente Modello e costituenti

parte integrante del medesimo (ALLEGATO 13: PO.013 – Protocolli Organizzativi di gestione informatica).

8. **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

8.1. <u>Le fattispecie di reato</u>

Attesa l'identificazione operata dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 dei reati di criminalità organizzata quali reati presupposto, assume astratto rilievo unicamente la fattispecie di "Associazione per delinquere" di cui all'art. 416 c.p. (altresì individuata dall'art. 10 legge 146/2006 qualora avente rilevanza transnazionale) (cfr. **Allegato C**).

Ciò avuto riguardo alla peculiare interpretazione per cui la modalità associativa criminosa indurrebbe a dover prendere in considerazione, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, non soltanto l'eventuale commissione di reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma anche di quelli in esso non ricompresi.

8.2. Aree di rischio e situazione organizzativa

Riguardo alla individuazione delle Aree di rischio, considerata la predetta interpretazione, qualificante una ampia portata "contenitrice" di qualsiasi fattispecie di delitto connaturata alla stessa struttura del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., appare difficoltoso identificare specifici ambiti sensibili, ovvero una particolare incidenza di rischio in proposito correlata con le attività aziendali.

Rileva altresì come Sif Italia S.p.A. presenti un'organizzazione specifica, correlata e funzionale alla propria natura di società di capitali ed un'operatività strutturata attraverso un'organica distribuzione di compiti con conseguente coinvolgimento nei processi aziendali di diverse Funzioni di riferimento secondo procedure e prassi aziendali, e dunque un sistema organizzativo adeguatamente strutturato, secondo le caratteristiche e la tipologia dell'azienda, con separazione delle funzioni e connesso sistema di controllo e vigilanza.

8.3. Protocolli organizzativi

In conformità alle predette esigenze e valutazioni, Sif Italia S.p.A. assicura una corretta gestione ed organizzazione attraverso un'attività di controllo preliminare e formale nei rapporti con i destinatari del Modello (*in particolare Dipendenti, Fornitori, Partner*), strutturata attraverso l'identificazione ed il monitoraggio dei seguenti funzionali indici di attenzione:

- a) assenza con riferimento alla persona fisica, che entra in rapporto qualificato con la società, di elementi di fatto, dati o informazioni, in base ai quali possa rilevarsi in capo alla medesima la sussistenza di condanne penali ovvero il coinvolgimento in procedimenti giudiziari, in particolare per fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione e/o contro il patrimonio, e/o di associazione a delinquere, di partecipazione o concorso esterno in reati associativi o comunque tali da assumere rilievo nell'ambito di fatti di criminalità organizzata;
- b) assenza con riferimento all'Ente, che entra in rapporto qualificato con la società, di precedenti condanne ex D.Lgs. 231/2001 (anche se di applicazione pena ex artt. 444 ss. c.p.p.), ovvero di procedimenti penali pendenti, anche non determinanti l'applicazione di misure cautelari, o comunque il coinvolgimento in procedimenti giudiziari, in particolare per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o contro il patrimonio, e/o di associazione a delinquere, di partecipazione o concorso esterno in reati associativi o comunque tali da assumere rilievo nell'ambito di fatti di criminalità organizzata;
- c) assenza di elementi di fatto in base ai quali possa ritenersi che l'Ente sia stato costituito unicamente allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o comunque di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- **d)** sussistenza da parte dell'Ente dei previsti requisiti autorizzativi e di esercizio per lo svolgimento delle specifiche attività che riguardano il rapporto economico e commerciale con la società;
- e) sussistenza di rapporti tra l'Ente ed istituti di credito;
- f) assenza di intervento nei rapporti o trattative commerciali di persone o enti privi di legittimazione ad interloquire nei rapporti o nelle trattative medesime.

In particolare, quindi e con maggiore dettaglio rispetto ai rapporti tipici della Società, la predetta attività di controllo comporta:

1) rapporti con il personale:

la selezione del personale deve essere effettuata nel rispetto dei principi di competenza, professionalità, uguaglianza di trattamento e trasparenza, con acquisizione di tutta la documentazione possibile e idonea alla qualificazione del dipendente;

2) rapporti con Fornitori e Partner commerciali:

la selezione di Fornitori e Partner commerciali deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, competenza, economicità e correttezza, con acquisizione di ogni possibile documentazione di riscontro e qualificazione.

Per forniture, appalti, consulenze, collaborazioni aventi ad oggetto prestazioni di rilevante impatto sotto il profilo degli importi, è necessario, oltre a quanto previsto in via generale, che si acquisisca la sequente documentazione:

- a) in caso di appalto, deve essere acquisita, coordinandosi altresì con altre disposizioni di legge che richiedono il presente adempimento, l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità contributiva nei confronti dei medesimi;
- b) esibizione del certificato antimafia;
- c) richiesta scritta di avvalersi di subappalto.

Viene altresì inserito negli accordi contrattuali conclusi con tutti i soggetti di cui al presente Capitolo di Parte Speciale l'obbligo di comunicare alla Società l'intervenuta sottoposizione dell'Ente o dell'impresa a procedimenti penali ovvero nel caso di applicazioni di misure cautelari ai sensi del Decreto, interdittive e/o preventive.

9. IMPIEGO DI IMMIGRATI IRREGOLARI – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

9.1. Le fattispecie di reato

Nel presente Capitolo di Parte Speciale si tratteranno i delitti specificamente afferenti la tematica del rapporto di lavoro con la Società, costituiti dalle fattispecie seguenti (cfr. **Allegato C**):

- a) reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001:
- o art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- b) reati in materia di immigrazione di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001:
- o art. 22 co. 12-bis D.Lgs. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato:
- o art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998 Procurato ingresso illecito di stranieri (fattispecie altresì individuata dall'art. 10 legge 146/2006 qualora avente rilevanza transnazionale);
- o art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/1998 Favoreggiamento alla permanenza clandestina (fattispecie altresì individuata dall'art. 10 legge 146/2006 qualora avente rilevanza transnazionale).

9.2. Individuazione delle Aree di rischio

Sif Italia S.p.A. non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri di cui non verifichi preventivamente ogni necessaria condizione di regolarità circa la presenza nel territorio italiano, né minori di età. Analoga attività di verifica è altresì prevista e condotta nell'ambito delle attività di amministrazione di immobili/condomini e per il personale eventualmente alle dipendenze di questi ultimi.

La Società neppure ricorre, direttamente e/o per immobili/condomini amministrati, a forme di reclutamento di manodopera diverse dalla selezione diretta ovvero dal ricorso a primarie società di reclutamento e/o intermediazione, specificamente riconosciute sul territorio nazionale. In nessun caso, neppure per l'ipotesi di lavoratori interinali e/o somministrati, si applicano condizioni e/o modalità di lavoro difformi rispetto a quelle del personale dipendente, né difformi da quanto contrattualmente previsto secondo altresì la relativa contrattazione collettiva nazionale e specifica di riferimento.

Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale è quindi da ritenersi pressoché inesistente.

Per completezza di trattazione, si è ritenuto comunque di valutare come astrattamente configurabile la fattispecie in questione in relazione alle attività di assunzione di nuovo personale, direttamente e/o per immobili/condomini amministrati.

9.3. Protocolli organizzativi

Si ribadiscono i seguenti <u>principi generali</u>, specificamente riguardanti la gestione dell'attività di assunzione del personale:

- a) obbligo di verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- b) divieto assoluto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- c) divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro:
- d) obbligo, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, di verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;
- e) obbligo di verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.

10. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1. Le fattispecie di reato

L'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 identifica come rilevanti le seguenti fattispecie di reato se commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo;
- Art. 590 co. 3 c.p. Lesioni personali colpose.

10.2. <u>Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) ex art. 30 D.Lqs. 81/2008</u>

Preliminarmente si rileva come Sif Italia S.p.A. non presenti rischi particolari in materia prevenzionistica avuto riguardo anche solo alle proprie attività tipiche, esclusivamente impiegatizie.

Ciò posto si è inteso comunque operare, in materia, attraverso la definizione di un sistema di organizzazione particolarmente strutturato e sviluppato, specificamente aderente alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 231/2001 ed al D.Lgs. 81/2008 che specificamente determina all'art. 30 i contenuti necessari del Modello organizzativo.

Il legislatore prevenzionistico, riguardo al tema dell'adozione di idoneo ed efficace Modello ai fini della sicurezza sul lavoro, ha infatti inteso promuovere l'elaborazione e predisposizione di un sistema aziendale che garantisca l'adempimento di ogni specifico obbligo previsto a carico del datore di lavoro, non limitandosi, come per le altre fattispecie di reato rilevanti, a richiamare i contenuti generali di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 231/2001.

In tale prospettiva si inserisce quindi la specifica previsione di cui al suddetto articolo 30, comma 5, secondo cui "in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti", così promuovendo – allo scopo di assicurare i requisiti di idoneità ed efficacia del Modello – l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale che sia conforme ad uno degli standard ivi indicati.

Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 in tema di Modelli organizzativi e di gestione, pertanto, il presente Capitolo di Parte Speciale è stato

elaborato in conformità alle previsioni di cui al British Standard OHSAS 18001:2007 ed altresì all'attuale disciplina di cui alla norma UNI EN ISO 45001:2018.

Si è dunque proceduto a ricondurre a sistema, secondo le previsioni di cui alle predette normative tecniche di riferimento, l'esistente assento organizzativo di Sif Italia S.p.A. in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dunque alla sua formalizzazione quale "Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro" (SGSSL).

10.3. Scopo del Sistema di Gestione

La formalizzazione ed implementazione del Sistema di Gestione (SGSSL) risponde alla finalità di ottimizzare i processi aziendali connessi ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, consentendo di attuare e verificare l'adempimento di ogni previsione normativa vigente in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) anche in relazione al D.Lgs. 231/2001.

Nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico ed in attuazione degli obiettivi indicati attraverso il documento della Politica della Sicurezza, il Sistema di Gestione intende favorire:

- la tutela degli standard di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi cui i lavoratori o altri soggetti interessati siano esposti;
- il miglioramento continuo dell'organizzazione aziendale e delle prestazioni in materia di salute e sicurezza;
- un efficace sistema di controllo per il monitoraggio dell'organizzazione aziendale e circa l'adempimento degli obblighi previsti;
- lo sviluppo di una cultura della sicurezza che coinvolga l'intera compagine societaria:
- il continuo aggiornamento dell'organizzazione rispetto all'evoluzione normativa e tecnica concernente la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

10.4. Campo di applicazione

Il Sistema si applica a tutti i soggetti ("lavoratori" ai sensi dell'art. 2 lett. d D.Lgs. 81/2008 ed equiparati nel rispetto dell'art. 3 del medesimo Decreto) che, indipendentemente dalla

tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società Sif Italia S.p.A.

Il Sistema consente di individuare all'interno delle singole strutture organizzative aziendali, le responsabilità, i processi, le procedure, le prassi e le risorse in grado di assicurare il rispetto della politica di prevenzione e di garantire l'attuazione delle necessarie attività di controllo interno in relazione ad ogni prescritto adempimento in materia di salute e sicurezza.

Al fine dell'attuazione di quanto previsto nel presente Capitolo di Parte Speciale e dunque del Sistema, assumono dunque rilevanza le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ogni altra disposizione di legge in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

10.5. Struttura

Il Sistema di Gestione è costituito dai seguenti documenti:

- <u>Modello di Organizzazione, gestione e controllo</u>: rappresenta il documento centrale del Sistema in quanto ne illustra scopo, campo di applicazione e struttura;
- <u>Politica della sicurezza e salute sul lavoro</u>: la "*Politica*" rappresenta il nucleo di scelte ed obiettivi adottati dalla Società, in cui si sintetizza la volontà e l'impegno di effettive risorse introdotte per assicurare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori. Il contenuto della Politica viene diffuso a tutto il personale e messo a disposizione anche delle società, enti, o comunque soggetti con i quali la società dovesse intrattenere rapporti o relazioni contrattuali;
- <u>Protocolli Organizzativi</u>: definiscono le modalità e le responsabilità per organizzare ed attuare le attività e gli adempimenti in materia prevenzionistica;
- <u>Moduli e Istruzioni operative</u>: consentono la specifica attuazione delle previsioni di cui ai Protocolli Organizzativi;
- <u>Registrazioni</u>: consentono la tracciabilità documentale dell'effettuazione delle attività previste nei Protocolli Organizzativi e negli eventuali correlati Moduli e Istruzioni operative.

Si riporta di seguito schema riepilogativo della Struttura e dei documenti costituenti il SGSSL:

REQUISITI GENERALI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE
--

Scopo Riferimenti normativi Requisiti Politica	MOG	Modello di organizzazione, gestione e controllo, con specificazione della Politica della sicurezza e salute sul lavoro
PIANIFICAZIONE		
Identificazione e valutazione dei rischi	PO.SGSSL.01	Identificazione, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
Prescrizioni legali	PO.SGSSL.02	Identificazione e gestione delle norme tecniche e di legge
Obiettivi	PO.SGSSL.03	Identificazione e implementazione degli obiettivi e dei programmi
OPERATIVITÀ E IMPLEMENTAZIONE		
Risorse, ruoli e responsabilità	PO.SGSSL.04	Identificazione delle risorse, ruoli, responsabilità e poteri
Informazione e formazione	PO.SGSSL.05	Identificazione delle attività di informazione, formazione ed addestramento
Comunicazione, partecipazione e consultazione	PO.SGSSL.06	Identificazione delle attività di comunicazione, partecipazione e consultazione
Documentazione e controllo operativo	PO.SGSSL.07	Identificazione della documentazione, delle attività di controllo dei documenti e operativo
Preparazione e risposta alle emergenze	PO.SGSSL.08	Identificazione delle attività di preparazione e risposta alle emergenze
VERIFICA		
Controllo delle prestazioni e valutazione della conformità	PO.SGSSL.09	Identificazione delle attività di controllo e misura delle prestazioni del Sistema, di valutazione della conformità, di controllo delle registrazioni e di audit
Indagini su incidenti, non conformità e azioni correttive	PO.SGSSL.10	Identificazione delle attività di indagine su incidenti, non conformità e azioni correttive

10.6. Politica della sicurezza e salute sul lavoro

In aderenza ai principi espressi nel Codice Etico, Sif Italia S.p.A., riconoscendo la centralità della materia della sicurezza e salute dei lavoratori, persegue l'obiettivo di

attuare ogni previsto adempimento che consenta di mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Per tale ragione, la Società rimarca il proprio impegno alla realizzazione di ogni necessaria attività che ponga le condizioni non solo per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative di prevenzione, ma anche per la verifica di ogni possibile miglioramento delle stesse, così che lo standard di performance aziendale possa raggiungere livelli tali da garantire un contesto lavorativo sempre più sicuro.

Gli obiettivi perseguiti dunque sono:

- a) miglioramento continuo da realizzarsi attraverso:
- lo sviluppo ed il mantenimento di un SGSSL conforme allo standard UNI EN ISO 45001:2018 ed integrato con i modelli di funzionamento aziendali;
- la prevenzione e riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, garantendo sistematicamente idoneità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- l'attivazione di efficaci misure di prevenzione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali;
- l'apprestamento e la verifica circa una adeguata organizzazione e disponibilità di risorse umane, di strumenti e mezzi, anche economici, necessari per attuare ogni previsto adempimento e per assicurare il rispetto degli impegni assunti;
- b) <u>garanzia della conformità legislativa attraverso</u>: il rispetto scrupoloso di leggi e regolamenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (con particolare riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008);
- c) <u>promozione e diffusione di una cultura della sicurezza attraverso</u>: comunicazione, informazione e formazione rivolta a tutti i lavoratori affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza le prestazioni lavorative.

10.7. Sistema sanzionatorio

Sotto il profilo sanzionatorio trova applicazione e si rimanda a quanto prescritto nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (Parte Generale, par. 2.6.).

10.8. Protocolli Organizzativi SGSSL

I Protocolli organizzativi strutturanti il SGSSL, come di seguito riepilogati, sono allegati al presente Modello e ne costituiscono parte integrante (ALLEGATO 14).